

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 2768, 2283,
2636 e 2641**

Intervento legislativo sulla
rete di distribuzione dei
carburanti (articolo 28 del
decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98) e suo impatto sulle
attività parlamentari *in itinere*

luglio 2011
n. 304



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 2768, 2283,
2636 e 2641**

Intervento legislativo sulla
rete di distribuzione dei
carburanti (articolo 28 del
decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98) e suo impatto sulle
attività parlamentari *in itinere*

luglio 2011
n. 304

a cura di: G. Buonomo
hanno collaborato: A. Henrici, S. Bonanni

AVVERTENZA

L'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato nella GU n. 164 del 16 luglio 2011) reca misure che si sovrappongono parzialmente al contenuto di alcuni disegni di legge in esame in Parlamento.

Per quanto riguarda il Senato, ciò concerne i disegni di legge nn. 2768 (CURSI ed altri. - Misure di liberalizzazione, per la concorrenza, la trasparenza e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi), 2283 (DIVINA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti), 2636 (BUBBICO ed altri. - Misure per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato petrolifero e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi in generale) e 2641 (LANNUTTI ed altri. - Misure per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato petrolifero e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi).

Per comodità di lettura, si ripropone perciò la scheda di lettura redatta dall'Ufficio relativamente all'intervento decretizio del Governo in materia di rete di carburanti, facendovi seguire un testo a fronte con il disegno di legge parlamentare ad esso cronologicamente più vicino.

Conclude il testo a fronte tra tutti i disegni di legge in materia, all'esame congiunto della decima Commissione.

INDICE

NOTA SULL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.....	9
TESTO A FRONTE TRA L'A.S. N. 2768 E L'ART. 28 DEL DL N. 98/2011.....	15
TESTO A FRONTE IN MATERIA DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	23

**Nota sull'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**

La clausola di salvaguardia che apre il **comma 1** dell'articolo 28 si riferisce all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che costituì presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti¹. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico (che, quando era delle “attività produttive”, provvide con decreto 31 ottobre 2001, recante il Piano nazionale contenente le linee-guida per l’ammodernamento del sistema distributivo di carburante).

La norma del decreto integra questa destinazione, in misura non eccedente il 25% dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, con l’ulteriore finalizzazione all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di 10 impianti, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse:

- per le chiusure, al fatto che i 10 impianti comunque non siano integrati verticalmente nel settore della raffinazione. Non si prevede che debbano anche non essere convenzionate con le società petrolifere e, pertanto, non si tratta necessariamente di quelli che vengono definiti “impianti indipendenti”²;
- in ogni caso, ad una durata per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il **comma 2** disciplina le procedure in base alle quali il Ministro dello sviluppo economico determina l'entità dei contributi di cui al comma 1. Con le stesse forme e tempi (90 giorni per emanare il decreto) egli può rideterminare la contribuzione al fondo, rispetto a quanto già previsto dal proprio decreto 7 agosto

¹ In esso si prevedeva che confluissero i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarebbe stato integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.

² Come tali si indicano gli “impianti di distribuzione, di proprietà di soggetti diversi dalle società petrolifere verticalmente integrate nelle attività di raffinazione (o nella logistica primaria), che non sono convenzionate con tali società e, pertanto, non ne espongono i marchi. Negli ultimi anni la diffusione e il peso di tali imprese sono cresciuti in maniera significativa e da più parti esse vengono indicate come un elemento fortemente innovativo nel panorama della distribuzione di carburanti in rete”: così il Provvedimento 2 marzo 2011 n. 22187 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (IC44 - impianti di distribuzione carburanti indipendenti).

2003: si tratterebbe di una sua diversa articolazione (in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati), da adottare solo “ove necessaria ai fini del presente decreto”. Se c’è la valutazione di necessità e scatta l’esercizio della potestà ministeriale, però, appare difficile che si “consumi” dopo un intervallo temporale, *coeteris paribus*: è più verosimile, perciò, che il termine “per un periodo non superiore a due anni” si riferisca all’obbligo secondo cui la rideterminazione debba essere in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall’articolo 1 del citato decreto 7 agosto 2003.

Il **comma 3** prevede un rafforzamento dei poteri di indirizzo di regioni e province autonome verso i comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore. Il potere va esercitato entro 90 giorni ma si rammenta che varie proposte di legge di iniziativa regionale richiedono che, ad integrazione del piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possano determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale³.

Il **comma 4** obbliga i Comuni inadempienti all’individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del citato decreto o dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. La norma, poi, prescrive che fino alla effettiva chiusura, per tali impianti va effettuata comunque la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti; ciò avviene in misura determinata col decreto di cui al comma 2, ma non si specifica se tale misura coincide con quella del contributo a carico degli impianti di pari caratteristiche (o se potrà assumere una valenza disincentivante della prosecuzione dell’impianto).

Il **comma 5** è volto a conseguire il fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva: ciò con misure che sono state sollecitate in sede parlamentare in varie occasioni e sin dal 2003 (cfr. mozione 1-00140, presentata in Senato l’8 aprile 2003 a prima firma Tofani)⁴. Si tratta anzitutto di un obbligo, per gli

³ V. Consiglio regionale della Valle d’Aosta, N. 2932/XII – Proposta di legge statale: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della montagna”. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvederebbe, secondo la proposta, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

⁴ Vi si premetteva che il 25 marzo 2003 le federazioni FAIB/AISA, FEGICA-CISL e FIGISC/ANIS, rappresentanti della categoria dei gestori di impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti, avevano rappresentato al Ministro delle attività produttive la questione relativa all’eccessivo peso degli oneri bancari gravanti sulle transazioni bancomat e carte di credito presso gli impianti di distribuzione di

impianti di distribuzione dei carburanti, di essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento ha luogo entro un anno (**comma 6**) e, in caso di mancato adeguamento, prescrive l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria: essa si determina – nel silenzio della norma, con le procedure di cui alla legge n. 689 del 1981 - in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento. Fuori dalla parte assistita da questa sanzione resta l'ulteriore prescrizione in tema, introdotta dal **comma 7**: si vietano “specifici vincoli” all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale; la prescrizione è però subordinata al fatto che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

Il **comma 8** regola la possibilità di allargare l'offerta merceologica (fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione). Se un gestore ha come unica fonte di reddito la benzina, la ricaduta sul prezzo alla pompa è piuttosto prevedibile: esso perché la norma prevede che sia sempre consentito in tali impianti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), quella di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici (in deroga ai limiti di ampiezza della superficie dell'impianto) e quella di vendita di pastigliaggi⁵.

Mentre finora, a margine della distribuzione di carburante, è possibile soltanto l'attività di lavaggio, con la norma per ristorazione, bar e giornali non occorreranno al gestore licenze separate: anzi, per il **comma 10** le attività di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitabili: - sia dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti (rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza); la sede del rilascio è presumibilmente quella in cui può aver luogo l'esercizio della facoltà di rinuncia;

carburanti. Lo strumento proposto impegnava il Governo ad assumere iniziative volte a definire condizioni agevolate per favorire il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali, al fine di evitare ulteriori, gravi disagi sia agli utenti sia ai commercianti e la eccessiva penalizzazione dei citati sistemi di pagamento, ormai ampiamente diffusi, nonché i rischi suddetti.

⁵ Per le Associazioni Commercianti la categoria “pastigliaggi” trova la sua definizione nelle vecchie tabelle merceologiche. L'elenco di prodotti compresi è caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili. Si sottolinea in particolare l'importanza dell'essere confezionati per essere inclusi fra i “pastigliaggi”. In effetti le caramelle, i cioccolatini, le gomme da masticare hanno questa caratteristica come i biscotti e le merendine preconfezionate: cfr. URL (http://www.aziendaedicola.com/2002/05_02/articoli05_02/pastaggi.html)).

sia da parte di altri soggetti, ma ciò solo nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.

Il **comma 9** sopprime il limite di superficie minima pari a metri quadrati 1500 per le rivendite di carburanti e di oli minerali che richiedano di essere incluse nel sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica quali punti vendita non esclusivi. Per il **comma 11** c'è un obbligo di adeguamento di regioni, province autonome ed enti locali alle disposizioni così dettate dai commi 8, 9 e 10.

Fermo restando il contratto di gestione principale come attualmente regolato (decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32), il **comma 12** ed i due seguenti hanno lo scopo di introdurre elementi di flessibilità contrattuale rispetto alla normativa vigente, prevedendo la possibilità di utilizzare differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, per i rapporti tra proprietario e gestore discendenti dal principale, con il limite che le nuove tipologie possono essere alternative ai soli contratti di fornitura ovvero somministrazione⁶. La sola prescrizione è quella che obbliga a tipizzare i suddetti contratti negli ambiti definiti dalla contrattazione collettiva a livello di rappresentanze associative con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Per il **comma 13** tali tipizzazioni contrattuali possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne cura la pubblicizzazione. I modelli contrattuali in questione, per il **comma 14**, debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Nella proposta di un'indagine avente ad oggetto l'organizzazione dell'intera filiera di attività degli impianti di carburanti indipendenti in Italia - al fine, oltre che di quantificare tale fenomeno, di individuare i meccanismi di stimolo concorrenziale sull'attività dei punti vendita che espongono i marchi delle società petrolifere verticalmente integrate, di evidenziarne le possibilità di diffusione ed indagare la presenza di eventuali ostacoli allo sviluppo - il relatore all'AGCOM Rebecchini notava, in proposito, che: "Sulla base delle attuali conoscenze è possibile ipotizzare che le condizioni di fornitura riconosciute dai raffinatori ai proprietari degli impianti indipendenti siano legate alle quotazioni

⁶ Si tratta di un limite che, tra le proposte di legge di iniziativa parlamentare pendenti in Parlamento, è contenuto nell'Atto Camera n. 4200 (proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scilipoti, Barani, Calero Ciman, Carlucci, Castiello, Di Virgilio, Distaso, Girlanda, Golfo, Lisi, Lo Monte, Pagano, Razzi, Sammarco, Traversa, Zacchera, recante "Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione"). Esso invece non si rinviene nell'Atto Camera n. 4325, proposta di legge d'iniziativa del deputato ALESSANDRI, recante "Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione". In ogni caso, il *franchising* parrebbe integrare tale requisito e pertanto essere tra le fattispecie suscettibili della tipizzazione in questione, secondo le dichiarazioni rese alla stampa dal competente sottosegretario di Stato: cfr. intervista all'on. Saglia su Bresciaoggi del 6 luglio 2011, consultabile alla URL (http://www.bresciaoggi.it/stories/Cronaca/267599__cos_ridurremo_il_prezzo_della_benzina/)).

internazionali dei prodotti finiti maggiorate di un margine di guadagno (c.d. metodo *Platt's plus*). È noto che anche la valorizzazione dei prodotti tra la fase della raffinazione e la fase della distribuzione al dettaglio – all'interno delle società verticalmente integrate – avvenga servendosi delle quotazioni *Platt's*. La differenza nei prezzi alla pompa che si potrà rinvenire tra gli impianti colorati e gli impianti indipendenti non sembrerebbe pertanto ascrivibile ad una diversa valorizzazione della materia prima (in entrambi i casi valorizzata all'andamento delle quotazioni *Platt's*), quanto a fattori individuabili nelle fasi a valle della raffinazione, e dunque nella logistica e nella distribuzione". Ecco perché la proposta prevedeva che oggetto dell'analisi fosse anche "il più generale assetto del sistema distributivo dei carburanti in Italia, in particolare con riferimento ad un attento esame di quegli elementi, ora *in nuce*, che in prospettiva potrebbero favorirne una evoluzione più concorrenziale, nonché l'utilizzo della quotazione *Platt's* come riferimento, al fine di verificarne congruità, adeguatezza e trasparenza"⁷.

⁷ Delibera avviso dell'IC 44 adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle adunanze del 2 e 23 marzo 2011.

**TESTO A FRONTE TRA L'A.S. N. 2768 E L'ART. 28 DEL
DL N. 98/2011**

A.S. 2768	Art. 28 del DL n. 98/2011
	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
	2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.
	3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni

A.S. 2768	Art. 28 del DL n. 98/2011
	per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
	4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.
Art. 4. <i>(Concorrenza ed efficienza nella rete distributiva dei carburanti)</i>	
1. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, ed al fine di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie modalità di erogazione dei carburanti, non possono essere imposti vincoli: a) all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore	5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. 6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del

A.S. 2768	Art. 28 del DL n. 98/2011
in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale;	presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento. 7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.
b) all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata;	
c) alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti.	
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni assicurano l'osservanza e la tutela degli indicati principi.	
Art. 5. <i>(Liberalizzazione dei servizi supplementari nella rete distributiva dei carburanti)</i>	

A.S. 2768	Art. 28 del DL n. 98/2011
1. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:	8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;	a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.	b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
	c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500» sono soppresse.	9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per territorio.	10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi

A.S. 2768	Art. 28 del DL n. 98/2011
	da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
	11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
Art. 3. <i>(Libertà di contrattazione nella gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti)</i>	
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono gestiti direttamente dal titolare della autorizzazione o della concessione o da questi affidati a terzi. 2. I rapporti contrattuali fra il titolare della autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ed il soggetto a cui è affidata la gestione degli impianti sono regolati dalle disposizioni del codice civile. 3. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis, 7, 9 e 10 dell'articolo 1 e di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il principio di cui al comma 1 del presente articolo.	12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione. 14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

TESTO A FRONTE IN MATERIA DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
Art. 1 <i>(Pubblicità delle capacità di stoccaggio e libertà di transito dei prodotti petroliferi)</i>	Art. 1 <i>(Organismo centrale di stoccaggio)</i>	Art. 1 <i>(Organismo centrale di stoccaggio)</i>	
1. La Cassa conguaglio GPL (gas petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1997 del 28 ottobre 1977, oltre alle funzioni attribuite dall'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n. 99, svolge altresì i compiti seguenti: a) stabilisce le modalità con le quali le società petrolifere e di stoccaggio dei prodotti petroliferi comunicano alla Cassa conguaglio GPL, trimestralmente, la disponibilità mensile delle capacità di stoccaggio e di transito dei prodotti petroliferi, indicando il prezzo e le tipologie dei contratti, definiti secondo modelli di neutralità,	1. Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio, di prodotti petroliferi semilavorati e prodotti lavorati e finiti, nonché di realizzare un sistema affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica alle scorte di sicurezza, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, un organismo centrale di stoccaggio, senza scopo di lucro, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. A tale organismo partecipano, obbligatoriamente, tutti i soggetti che abbiano importato o immesso al consumo in Italia petrolio, prodotti semilavorati, lavorati o	1. Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio, di prodotti petroliferi semi-lavorati e prodotti lavorati e finiti nonché di realizzare un sistema affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica alle scorte di sicurezza, è costituito, senza oneri a carico dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Organismo centrale di stoccaggio (OCS), senza scopo di lucro, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. A tale Organismo partecipano, obbligatoriamente, tutti i soggetti che importano o immettono al consumo in Italia	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
trasparenza e concorrenza, adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;	finiti.	petrolio e/o prodotti semi lavorati e/o lavorati o finiti.	
b) rende noto, trimestralmente, le capacità logistiche di prodotti petroliferi disponibili a breve, medio e lungo termine, nonché le condizioni economiche ed i vincoli funzionali previsti dai contratti di cui alla lettera a).	2. All'organismo centrale di stoccaggio è affidato il compito di monitorare il funzionamento del mercato organizzato all'ingrosso dei prodotti petroliferi destinati all'autotrazione di cui al successivo articolo 2, nonché quello di definire criteri, modalità, diritti ed obblighi di partecipazione al suddetto mercato degli operatori industriali e commerciali nonché dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti al consumo.	2. All'OCS è affidato il compito di monitorare il funzionamento del mercato organizzato all'ingrosso dei prodotti petroliferi destinati all'autotrazione di cui al successivo articolo 2, nonché quello di definire criteri, modalità, diritti ed obblighi di partecipazione al suddetto mercato degli operatori industriali e commerciali nonché dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti al consumo.	
	Art. 2 <i>(Mercato organizzato all'ingrosso dei prodotti petroliferi destinati all'autotrazione)</i>	Art. 2 <i>(Definizione di mercato organizzato all'ingrosso dei prodotti petroliferi destinati all'autotrazione)</i>	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al consumo, entro tre mesi dalla data di istituzione dell'organismo centrale di stoccaggio, il Gestore dei mercati energetici SpA, che dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Gestore dei mercati energetici e dei carburanti per autotrazione (GMEC), definisce un mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti per autotrazione, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale sono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.	1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al consumo, entro tre mesi dalla data di istituzione dell'OCS, il Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che alla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Gestore dei mercati energetici e dei carburanti per autotrazione Spa (GMEC), provvede alla definizione di un mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti per autotrazione, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale vengono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.	
	2. Gli eventuali maggiori oneri connessi alla gestione concorrente del GMEC	2. Agli eventuali maggiori oneri connessi alla gestione corrente del GMEC, necessari	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	necessari per espletare le funzioni di cui al comma 1, vengono finanziati attraverso un'apposita commissione da applicare sulle quantità negoziate dal medesimo GMEC. L'entità di tale commissione è comunicata, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico.	per espletare le funzioni previste al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti da una apposita commissione da applicare sulle quantità di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione negoziate dal medesimo GMEC. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri applicativi della commissione di cui al presente comma. L'entità di tale commissione è comunicata, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico.	
	Art. 3 <i>(Approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione)</i>	Art. 3 <i>(Approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)</i>	
	1. Allo scopo di assicurare condizioni maggiormente	1. Allo scopo di assicurare le condizioni più concorrenziali	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	concorrenziali di approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, Acquirente unico SpA, nell'ambito del mercato organizzato all'ingrosso di cui all'articolo 2, assicura ai suddetti gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione il servizio di: <i>a)</i> acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione; <i>b)</i> affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera <i>a</i>). 2. Le modalità e le condizioni attraverso cui Acquirente unico SpA svolge le attività di cui al presente articolo sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.	di approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, l'Acquirente unico SpA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito del mercato organizzato all'ingrosso di cui all'articolo 2, assicura ai suddetti gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione il servizio di: <i>a)</i> acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione; <i>b)</i> affitto e/o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera <i>a</i>). 2. Le modalità e le condizioni attraverso cui l'Acquirente unico SpA svolge le attività di cui al presente articolo sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.	
	<i>a)</i> acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione; <i>b)</i> affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera <i>a</i>). 2. Le modalità e le condizioni attraverso cui Acquirente unico SpA svolge le attività di cui al presente articolo sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.		

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	3. Per favorire le finalità concorrenziali, il contenimento dei prezzi al pubblico e la piena applicazione di quanto disposto dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico promuove, attraverso il decreto di cui all'articolo 1, l'aggregazione fra gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione nelle forme consentite dalla legge, al fine di sviluppare ed incentivare la capacità di acquisto di carburanti per uso di autotrazione, dei servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi, tanto nell'ambito dei mercati organizzati quanto fuori di essi.	3. Per favorire le finalità concorrenziali, il contenimento dei prezzi al pubblico e la piena applicazione di quanto disposto dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico promuove, attraverso il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, l'aggregazione fra gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione nelle forme consentite dalla legge, al fine di sviluppare ed incentivare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, dei servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi, tanto nell'ambito dei mercati organizzati quanto fuori di essi.	
	Art. 4 <i>(Separazione tra mercati all'ingrosso e rete distributiva al dettaglio)</i>	Art. 4 <i>(Separazione tra mercati all'ingrosso e rete distributiva al dettaglio)</i>	
	1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di	1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, le attività di gestione degli impianti di distribuzione posti lungo le strade e le autostrade e di vendita al dettaglio di carburanti per uso di autotrazione non possono essere esercitate da soggetti attivi direttamente o attraverso società partecipate, controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti all'ingrosso: <i>a)</i> ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; <i>b)</i> raffinazione, importazione o commercializzazione di prodotti finiti; <i>c)</i> produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per uso corrente ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione.	distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini, le attività di gestione degli impianti di distribuzione posti lungo le strade e le autostrade e di vendita al dettaglio di carburanti per uso di autotrazione non possono essere esercitate da soggetti attivi direttamente o attraverso società partecipate, controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti all'ingrosso: <i>a)</i> ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; <i>b)</i> raffinazione e/o importazione e/o commercializzazione di prodotti finiti; <i>c)</i> produzione e/o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per uso corrente ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione.	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	autotrazione.		
	2. Le procedure finalizzate a dare efficacia alle disposizioni del comma 1 devono essere completate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono completate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
Art. 2 <i>(Obblighi di informazione al consumatore sui prezzi dei carburanti)</i>	Art. 7 <i>(Prezzi al pubblico dei carburanti)</i>	Art. 7 <i>(Prezzi al pubblico dei carburanti)</i>	
1. Le informazioni ai consumatori dei prezzi dei carburanti sono enunciate secondo principi di massima trasparenza.			
2. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio dei carburanti, da trasmettere ogni lunedì alla Commissione europea ai sensi della decisione 1999/280/CE			

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
del Consiglio, del 22 aprile 1999, e della decisione 1999/566/CE della Commissione, del 26 luglio 1999. La nuova metodologia è basata unicamente sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.			
3. Le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 5 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente all'esposizione e alla pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è assicurato che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi più favorevoli effettivamente praticati secondo il seguente ordine: gasolio,	2. Allo scopo di consentire il necessario adeguamento tecnico delle relative attrezzature di erogazione, quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 acquista efficacia trascorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Al fine di assicurare una trasparente informazione agli utenti del servizio di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti sono obbligati:	1. Al fine di assicurare una trasparente informazione agli utenti del servizio di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
benzina, GPL, metano. Il decreto prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali ed il prezzo dei prodotti in vendita secondo modalità di rifornimento con servizio siano riportati con cartelli separati, indicando la differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio. Il decreto prevede infine le modalità con le quali sono evidenziati i prezzi unitari dei prodotti, espressi in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo decimale. Le modifiche al decreto sono adottate, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.	b) ad esporre, in maniera visibile dalla carreggiata, e a pubblicizzare in prossimità degli erogatori esclusivamente il prezzo effettivamente praticato attraverso i medesimi erogatori. a) a indicare e vendere i carburanti per uso di autotrazione con un prezzo unitario espresso in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo numero decimale;	della presente legge, sono obbligati: b) ad esporre, in maniera visibile dalla carreggiata, ed a pubblicizzare in prossimità degli erogatori, esclusivamente il prezzo effettivamente praticato attraverso i medesimi erogatori. a) ad indicare e vendere i carburanti per uso di autotrazione con un prezzo unitario espresso in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo numero decimale;	
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge é vietato esporre o pubblicizzare,	3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni	2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
in qualsiasi forma, cartelli di sconto rispetto ai prezzi dei prodotti carburanti. Per la violazione del divieto di cui al presente articolo si applica l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.	contenute nel comma 1, è fatto divieto a chiunque di esporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma, cartelli di sconto rispetto ai prezzi dei prodotti carburanti. Per la violazione delle disposizioni del presente comma si applica l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 4. L'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.	contenute al comma 1, è fatto divieto a chiunque di esporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma, cartelli di sconto rispetto ai prezzi dei prodotti carburanti. Per la violazione del suddetto divieto si applica l'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 3. L'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.	
Art. 3 <i>(Libertà di contrattazione nella gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti)</i>	Art. 5 <i>(Rapporti contrattuali tra titolare dell'impianto e gestore)</i>	Art. 5 <i>(Rapporti contrattuali tra titolare dell'impianto e gestore)</i>	Vedi anche art. 1, comma 1
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono gestiti direttamente dal titolare della autorizzazione o della concessione o da questi affidati a terzi.	1. L'attività di rivendita al pubblico di carburanti per uso di autotrazione può essere esercitata: a) dai proprietari degli impianti medesimi, con le limitazioni di cui all'articolo 4, mediante impiego di proprio	1. L'attività di rivendita al pubblico di carburanti per uso di autotrazione può essere esercitata: a) dai proprietari degli impianti medesimi, con le limitazioni di cui all'articolo 4, purché vi provvedano con	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
2. I rapporti contrattuali fra il titolare della autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ed il soggetto a cui è affidata la gestione degli impianti sono regolati dalle disposizioni del codice civile.	personale dipendente; b) da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, ai quali sia affidata la gestione degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione attraverso rapporti contrattuali così come definiti ai commi da 2 a 6 del presente articolo.	proprio personale dipendente; b) da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, ai quali sia affidata la gestione degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione attraverso rapporti contrattuali come definiti ai commi da 2 a 6.	
	2. La forma contrattuale che regola il rapporto fra titolare dell'impianto e gestore è regolata dalla legge.	2. La forma contrattuale che regola il rapporto fra titolare dell'impianto e gestore è regolata dalla legge.	Art.1
	3. A parziale integrazione di quanto disposto dal decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è possibile adottare differenti tipologie contrattuali che sostanzino il contratto	3. A parziale integrazione di quanto disposto con il decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è possibile adottare differenti tipologie contrattuali che sostanzino il contratto	1. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Gli altri aspetti contrattuali e

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	principale, alternative a quelli di fornitura e somministrazione. (<i>segue</i>)	principale, alternative a quelli di fornitura/somministrazione. (<i>segue</i>)	commerciali» sono inserite le seguenti: «e le eventuali ulteriori forme contrattuali, ai sensi del comma 6-bis»; (<i>segue</i>)
3. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis, 7, 9 e 10 dell'articolo 1 e di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con il principio di cui al comma 1 del presente articolo.			
Art. 4 (<i>Concorrenza ed efficienza nella rete distributiva dei carburanti</i>)			
1. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, ed al fine di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie			

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
modalità di erogazione dei carburanti, non possono essere imposti vincoli: a) all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale;			
	Art. 6 <i>(Divieto di imposizione unilaterale di approvvigionamento di carburanti in esclusiva)</i>	Art. 6 <i>(Divieto di imposizione unilaterale di approvvigionamento di carburanti in esclusiva)</i>	Art. 1
	1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono essere	1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono essere	b) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti, non necessariamente in regime di esclusiva. In caso di assenza di regime di <i>(segue)</i>

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri) esclusiva della fornitura, ovvero della somministrazione, dei carburanti, spetta agli accordi interprofessionali, di cui al comma 6, individuare forme di compensazione per l'assenza di esclusività del rapporto di fornitura, ovvero di somministrazione, nonché la percentuale massima di fornitura dei carburanti che può essere erogata ai gestori da parte dei titolari dell'autorizzazione. Gli accordi interprofessionali possono individuare anche forme contrattuali tra titolare dell'autorizzazione e gestori in deroga a quanto previsto dal comma 6, previo parere positivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato». c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, su istanza di una delle parti degli accordi di cui ai commi 6 e 6-bis, a promuovere la sottoscrizione degli accordi
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
			stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila, ai sensi dell'articolo 12, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sul rispetto degli accordi di cui ai commi 6 e 6-bis». <i>(segue)</i>
b) all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata;			
c) alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti.			
	2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione,	2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione,	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti. 3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente unico SpA, da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.	nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti. 3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato dall'Acquirente unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole, difformi da quanto previsto dai commi da 1 a 3, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle	
	nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti. 3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente unico SpA, da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi delle disposizioni dei commi da 1 a 3, contenute nei contratti vigenti, sono automaticamente sostituite ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal comma 3, sono nulle per		

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	violazione di norme imperative di legge, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.	per violazione imperativa della legge ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.	
	5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto dal presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione di carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.	5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione di carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	Art. 8 <i>(Obblighi dei soggetti che immettono prodotti carburanti al consumo)</i>	Art. 8 <i>(Obblighi dei soggetti che immettono prodotti carburanti al consumo)</i>	
	1. Al fine di ottenere un più avanzato livello di competitività che contribuisca a realizzare il prezzo al consumo più contenuto su tutto il territorio nazionale a vantaggio dei consumatori, nel rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini, nonché di un adeguato livello di informazione sull'andamento dei prezzi, chiunque immetta al consumo prodotti destinati all'autotrazione è obbligato: a) a trasferire a condizioni eque e non discriminatorie tali prodotti ai rivenditori finali operanti nello stesso stadio distributivo e nello stesso bacino di utenza, al fine di garantire un'effettiva concorrenza fra i medesimi rivenditori; b) a comunicare alla	1. Al fine di ottenere un più avanzato livello di competitività che contribuisca a realizzare il prezzo al consumo più contenuto su tutto il territorio nazionale a vantaggio dei consumatori, nel rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini, nonché un adeguato livello di informazione sull'andamento dei prezzi, chiunque immetta al consumo prodotti destinati all'autotrazione è obbligato: a) a trasferire a condizioni eque e non discriminatorie tali prodotti ai rivenditori finali operanti nello stesso stadio distributivo e nello stesso bacino di utenza, al fine di garantire un'effettiva concorrenza fra i medesimi rivenditori; b) a comunicare settimanalmente alla	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	settimanalmente alla Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2011, i listini nazionali dei prezzi raccomandati per la sola modalità di rivendita self-service, al fine di consentire un adeguato livello di monitoraggio dell'andamento dei prezzi e del loro confronto con quello praticato negli altri Paesi europei.	Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2011, i listini nazionali dei prezzi raccomandati per la sola modalità di rivendita self-service, al fine di consentire un adeguato livello di monitoraggio dell'andamento dei prezzi e del loro confronto con quello praticato negli altri Paesi europei.	
	2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul rispetto di quanto disposto dal comma 1 ed applica alle eventuali infrazioni sanzioni di importo minimo pari a euro 100.000 con un limite massimo pari al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio.	2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul rispetto di quanto disposto al comma 1 ed applica alle eventuali infrazioni, sanzioni di importo minimo pari a 100.000 euro con un limite massimo pari al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio.	
	Art. 9 (Competenze delle	Art. 9 (Competenze delle	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	<i>amministrazioni regionali e locali</i>	<i>amministrazioni regionali e locali</i>	
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni assicurano l'osservanza e la tutela degli indicati principi.	1. Sono fatte salve le disposizioni assunte, nell'ambito delle relative competenze assegnate loro in materia, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, al fine di garantire il servizio universale destinato ad assicurare la mobilità dei cittadini sul proprio territorio, come disposto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, i comuni, quando intendano riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabiliscono i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione dei bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione	1. Sono fatte salve le disposizioni assunte, nell'ambito delle rispettive competenze assegnate loro in materia, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, al fine di garantire il servizio universale destinato ad assicurare la mobilità dei cittadini sul proprio territorio, in base alla normativa vigente. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, i comuni, quando intendano riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabiliscono i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione	(segue art. 1) 2. All'articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , riservando in ogni caso una percentuale almeno pari al 80 per cento di tali aree direttamente ai gestori

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri) di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno due mesi prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.	A.S. 2641 (Lannutti e altri) di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno due mesi prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande. <i>(segue)</i>	A.S. 2283 (Divina e altri) degli impianti».
Art. 5 <i>(Liberalizzazione dei servizi supplementari nella rete distributiva dei carburanti)</i>			
1. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo	4. I contratti di cui al comma 3, ivi compresi quelli di fornitura e somministrazione e quelli che disciplinano le attività complementari esercitate presso gli impianti, devono essere conformi ai «contratti-tipo» definiti attraverso specifici accordi da sottoscrivere attraverso le rappresentanze associative dei proprietari degli impianti e	4. I contratti di cui al comma 3, ivi compresi quelli di fornitura e somministrazione e quelli che disciplinano le attività complementari, cosiddette «non oil», esercitate presso gli impianti, devono essere conformi a «contratti-tipo» definiti attraverso specifici accordi da sottoscrivere fra le rappresentanze associative dei	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010; b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.	quelle dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale. I contratti-tipo sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico che stabilisce tempi e modalità con i quali debbono essere adeguati i rapporti contrattuali preesistenti.	proprietari degli impianti e quelle dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale. I contratti-tipo sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, che stabilisce tempi e modalità con i quali debbono essere adeguati i rapporti contrattuali preesistenti.	
	5. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, su istanza di una delle parti, a promuovere la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4.	5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove, su istanza di una delle parti, la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4.	
	6. I contratti, così come definiti al comma 4, possono essere oggetto di integrazioni applicative da concordare fra le parti individuate dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.	6. I contratti-tipo, come definiti ai sensi del comma 4, possono essere oggetto di integrazioni applicative da concordare fra le parti individuate dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.	
2. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole:			

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
«con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500» sono soppresse.			
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per territorio.			
	Art. 10 (Disposizioni transitorie)	(segue art. 9)	
	1. I comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 279 del 30 novembre 2001, o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di	3. I comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 279 del 30 novembre 2001, o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di	

A.S. 2768 (Cursi e altri)	A.S. 2636 (Bubbico e altri)	A.S. 2641 (Lannutti e altri)	A.S. 2283 (Divina e altri)
	settore, provvedono in tal senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla regione e al Ministero dello sviluppo economico. I titolari che non abbiano adeguato gli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le prescrizioni della pubblica amministrazione, provvedono in tal senso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Trascorsi i termini perentori di cui al comma 1, le autorizzazioni relative a tali impianti decadono, ove i titolari non abbiano adempiuto alle chiusure disposte dai comuni o non abbiano adeguato gli impianti secondo le prescrizioni ricevute dalla pubblica amministrazione.	settore, provvedono in tal senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Decorso tale termine le autorizzazioni rilasciate per tali impianti sono dichiarate decadute, ove i titolari non abbiano adeguato gli impianti secondo le prescrizioni della pubblica amministrazione.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

300	Schede di lettura	Atto del Governo n. 367 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006"
301/I Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate (artt. 1-25) Vol. I - Tomo 1
301/I Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo II Disposizioni per lo sviluppo (artt. 26-40) Vol. I - Tomo 2
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)
301/II Tomo 3	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)
301/II Tomo 4	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate
301/III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. III - Indice per materia
302	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2824 "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria"
303	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2809 "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".